

INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e della difesa, per sapere — premesso che:

l'inchiesta giudiziaria della procura della Repubblica di Trento e le due inchieste di ordine militare e amministrativo in corso presso la base Usaf di Aviano, da parte delle autorità militari americane, sulla base della convenzione di Londra del 1951, e da parte del comando italiano della base area di Aviano hanno già evidenziato gravi e inequivoche responsabilità dell'equipaggio dell'aereo militare dei *marines* statunitensi, determinanti la strage del Cermis del 3 febbraio 1998;

il Ministro della difesa, Andreatta, nel corso della audizione presso le Commissioni difesa della Camera e del Senato, riunite in sede congiunta il 5 febbraio 1998 e l'11 febbraio 1998 in aula alla Camera, ha affermato, che « il terribile incidente non si sarebbe verificato se le regole previste fossero state correttamente applicate »;

la violazione delle regole previste appare relativa, secondo quanto affermato dal Ministro della difesa Andreatta, sia al percorso *standard* che sorvola la val di Fiemme a quota di sicurezza, sia ai requisiti previsti per i voli di addestramento a bassa quota;

seppure tale violazione non possa in alcun modo configurare una fattispecie diversa da quelle per le quali si applica la convenzione fra gli Stati partecipanti al trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate (trattato di Londra del 1951, reso esecutivo in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1355) e per le quali il trattato di Londra garantisce il diritto di priorità nella giurisdizione alle autorità militari dello Stato d'origine, la particolare

gravità di quanto accaduto, con la morte di venti persone, delle responsabilità che hanno determinato la strage di Cavalese, e « l'esigenza primaria di accertare la verità dei fatti » affermata da parte del Governo italiano « sulla base di contatti al massimo livello con le autorità statunitensi », attribuiscono « particolare importanza » alla richiesta di rinuncia della priorità di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo VII della convenzione sopra richiamata, al di là di ogni ulteriore possibile e necessario accertamento e di ogni riferimento ad episodi per i quali nel corso di questi decenni sia stato applicato il trattato di Londra;

tale fattispecie è esplicitamente prevista alla lettera c) del terzo comma dell'articolo VII della convenzione, secondo cui « Le Autorità dello Stato cui spetta la priorità nell'esercizio della giurisdizione esaminano benevolmente le richieste di rinuncia a tale priorità presentate dalle Autorità dell'altro Stato, se queste attribuiscono particolare importanza a tale rinuncia » —:

se il Governo non ritenga di dover compiere, con carattere di urgenza, tutti i passi necessari a far valere il diritto di richiesta di rinuncia all'esercizio di giurisdizione primaria da parte delle Autorità degli Stati Uniti.

(2-00911) « Paissan, Boato, Detomas ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere — premesso che:

la legge 15 marzo 1997 n. 59, attribuisce al Governo delega per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

lo schema di decreto legislativo sulla « Disciplina in materia di commercio », ora all'esame dell'apposita Commissione parlamentare, costituirebbe l'esercizio della delega di funzione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della suddetta legge;

l'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegata al Governo solo determinando i principi e criteri direttivi;

la delega in questione fa riferimento ai principi e ai criteri direttivi che evidentemente riguardano attività e organizzazione della Pubblica Amministrazione, mentre al contrario l'oggetto e le finalità del suddetto decreto legislativo solo in parte assai modesta e secondaria hanno a che fare con tali attività e organizzazione, considerando che esso detta norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale e la maggior parte delle disposizioni concernono la disciplina di libertà individuali e di attività private, configurando un evidente eccesso di delega;

in ogni caso, anche qualora la delega di cui all'articolo 4, 4° comma, lettera c), fosse da intendere aggiuntiva rispetto a quella principale oggetto della legge, e inerente ad un oggetto diverso, quale quello della disciplina dell'attività commerciale, l'incostituzionalità dello schema di decreto presentato alle Camere risulta evidente per mancanza dei necessari principi e criteri direttivi;

il contenuto dello schema di decreto legislativo è dichiarato grande riforma economico-sociale, con le conseguenti implicazioni per l'attività legislativa delle autonomie regionali ed è quanto meno inusuale che una grande riforma economico-sociale sia stata attribuita per delega al Governo senza che il Parlamento abbia un reale potere deliberativo in merito;

ben due ex Presidenti della Corte Costituzionale hanno formulato pareri *pro*

veritate con i quali escludono che il contenuto di detto schema legislativo sia costituzionalmente ammissibile, costituendo esso un palese caso di esorbitanza rispetto alla legge delega;

già per altri decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997 n. 59, si è presentato e si presenta un analogo eccesso di delega, intervenendo essi in materia di libera iniziativa economica —:

se il Governo non ritenga:

a) di ritirare lo schema di decreto legislativo sulla « Disciplina in materia di commercio » stante la rilevanza della materia e l'evidente eccesso di delega, con la conseguente espropriazione dei poteri legislativi costituzionalmente attribuiti al Parlamento;

b) in ogni caso, di riferire urgentemente al Parlamento, prima dell'espressione del relativo parere da parte della Commissione bicamerale;

c) su quale sia il necessario raccordo tra i principi e criteri espressi nella legge delega e le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo sulla « Disciplina in materia di commercio »;

d) sul rispetto delle procedure adottate nella predisposizione del decreto legislativo.

(2-00912) « Giovanardi, Volontè, Tassone, Sanza, Teresio Delfino, Pannetta, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Nocera, De Franciscis, Peretti, Lucchese, Galati, Buttiglione ».